



REGOLAMENTO TIPO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO PUBBLICO LECITO aggiornamento giugno 2022

**Il regolamento tipo di Anci Toscana per l'esercizio del gioco pubblico lecito,
diffuso a partire dall'aprile 2017, ha contribuito:**

- **come documento seminale** alla diffusione della consapevolezza istituzionale e collettiva dell'esistenza di un problema di disturbo da gioco d'azzardo (DGA) di sempre maggiore rilevanza sanitaria e sociale
- **come strumento operativo procedimentale** all'orientamento dei SUAP e delle PM su una materia complessa e a forte rischio di contenzioso
- **come stimolo per la modifica ed integrazione della L.R. 57/2013**, su aspetti che essa non aveva normato, aveva disciplinato in modo parziale o non inequivocabilmente specificato.

Questa nuova versione del regolamento tipo è aggiornata con

- la Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (cosiddetto "Madia 2")
- l'intesa 07/09/2017 in Conferenza Unificata tra Governo Regioni ed Enti Locali
 - le modifiche apportate dalla L.R. 4/2018 alla L.R. 57/2013
 - le circolari 2018 del Ministero dell'Interno dirette alle Questure
 - il Decreto Legge 87/2018 (cosiddetto "Dignità")
 - la delibera n. 132/19 del 18 aprile 2018 di AGICOM
 - il Decreto Legge 124/2019
- la giurisprudenza sulle distanze, con particolare riferimento alle sentenze riferite al territorio toscano
 - la ridefinizione dei codici attività per la presentazione telematica della pratica in STAR
 - le più recenti circolari e disposizioni direttoriali di ADM
- il confronto con i partecipanti ai percorsi formativi ANCI Toscana 2019 e 2022 per operatori SUAP e PM

INDICE

- ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI COSIDDETTI “SENSIBILI”
- ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E RAPPRESENTANZA
- ART. 7 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI
- ART. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI
- ART. 9 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE APPARECCHI AWP
- ART. 10 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE APPARECCHI VLT
- ART. 11 - ATTIVITA' DEI CENTRI DI SCOMMESSE
- ART. 12 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'
- ART. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 14 - POTERI SINDACALI
- ART. 15 - RICHIAMO DI DIVIETI DISPOSTI DA NORME DI LEGGE
- ART. 16 - DIVIETI E PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
- ART. 17 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)
- ART. 18 - SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO
- ART. 19 - LOGO “NO SLOT”
- ART. 20 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 21 - ATTIVITA' ISPETTIVE DI VIGILANZA
- ART. 22 - SANZIONI REGOLAMENTARI
- ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel testo che segue sono evidenziati

con colore rosso
le variabili opzionabili relative ai singoli Comuni

con campitura gialla

***i richiami normativi e giurisprudenziali, le annotazioni e i commenti offerti agli operatori pubblici
quale contributo per le ulteriori valutazioni da effettuare :***

- a livello di Comunità di Pratica, per confronti e approfondimenti anche con Regione Toscana

***- a livello dei singoli Comuni, per le scelte discrezionali necessarie
agli adeguamenti del regolamento tipo alle specificità delle realtà locali.***

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, **nel territorio comunale di**, l'esercizio del gioco pubblico lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) - definito dalla quinta edizione del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (APA, DSM-5 2013) ed ivi inserito nella categoria delle dipendenze e, precisamente, nei "Disturbi correlati dall'Uso di Sostanze e di Disturbi da Addiction" - disturbo inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che evidenzia le principali caratteristiche *dell'addiction*, quali

- l'intenso e persistente desiderio di giocare d'azzardo e l'impossibilità di resistervi (*craving*)
- l'insorgenza di sintomi quali irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del sonno ecc. quando si è impossibilitati a giocare (astinenza)

- la necessità di giocare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione (tolleranza)

e che provoca distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi, connotandosi come una compromissione clinicamente significativa dei vari aspetti (economici, lavorativi e relazionali) dell'individuo e dei suoi familiari, che si sviluppa gradualmente o in modo rapido in un breve periodo di tempo a seconda della vulnerabilità di base della persona, della presenza di stati di disagio emotivo, associandosi spesso a comorbilità con altri comportamenti maladattivi e ad elevati rischi di suicidio;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riclassificato la patologia del gioco e la legislazione statale si è adeguata, non ancora quella regionale; comunque non si devono più utilizzare i termini "Iudopatia" né "gioco d'azzardo patologico (GAP)"

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale di fenomeni di dipendenza, che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività sostenuti dal Servizio Pubblico per le Dipendenze (SerD), che è deputato alla informazione, prevenzione, cura e riabilitazione da DGA e lavora in rete con altri servizi sanitari, i servizi sociali comunali, i medici di medicina generale, gli uffici scolastici, le associazioni del terzo settore, gli amministratori di sostegno ecc. in un approccio multimodale, multi disciplinare e integrato al trattamento del giocatore patologico ed in favore dei suoi familiari, tramite un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) - ambulatoriale, semiresidenziale e/o residenziale - secondo le linee di indirizzo deliberate dalla Giunta Regionale il 6 settembre 2016;

c) salvaguardia dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco; tutela del contesto urbano e della sicurezza urbana; contenimento dell'impatto del gioco pubblico sulla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

un esplicito richiamo a "contesto urbano, sicurezza, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica" offre il supporto motivazionale necessario per l'eventuale motivata individuazione di ulteriori luoghi sensibili a livello comunale, possibilità prevista dall'art. 4 comma 3 L.R. 57/2013

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica per l'imprenditoria del gioco pubblico e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere del Comune di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della

definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

- al punto 83 della Tabella A le AWP=New Slot (procedimento art. 86 T.U.L.P.S.)

- al punto 84 della Tabella A le VLT (procedimento art. 88 T.U.L.P.S.)

- al punto 85 della Tabella A la raccolta di scommesse ippiche e sportive (procedimento art. 88 T.U.L.P.S.).

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, per quanto di competenza comunale, rientrano nell'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente di riferimento, quale di seguito elencata:

a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110

b) l'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro

c) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che istituisce l'imposta sugli apparecchi da intrattenimento

d) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, sul nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento

e) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, su misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento

f) l'articolo 1, comma 533 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'elenco:

- dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali AWP e VLT, per i quali l'Amministrazione dei Monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco
- dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT
- di ogni altro soggetto che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti precedenti, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco

g) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 sull'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché sulle prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi

- h) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, su commercializzazione dei giochi pubblici e misure di contrasto del gioco illegale
- i) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007 che, sostituendo la disciplina prevista per i punti di vendita di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati
- j) l'articolo 24, comma 12 e seguenti, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, che prevede l'esclusione dall'accesso al gioco on-line da parte di minori, l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario e il cosiddetto "conto di gioco" per un'autolimitazione da parte del giocatore dei propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema
- k) l'articolo 15-*bis* del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, con varie disposizioni in materia di giochi
- l) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico"
- m) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, con la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.
- n) l'articolo 1, commi da 64 a 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011) che aggiorna lo schema di convenzione tipo delle concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici per contrastare la diffusione dell'illegalità e le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d'età
- o) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto
- p) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.
- q) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, con nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della Legge 220/2010, elenco la cui iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento
- r) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto "Balduzzi"), convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189, che all'articolo 5 aggiorna i LEA per le persone affette da ludopatia e all'articolo 7 prevede forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, introducendo nell'ordinamento i luoghi cosiddetti "sensibili"
- s) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e in ultimo con Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4
- t) l'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), che ha finanziato il Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo e riorganizzato il relativo Osservatorio nazionale

- u) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- v) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57"
- w) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla Legge di Stabilità 2015
- x) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età
- y) i regimi amministrativi applicabili alle attività di gioco e la loro concentrazione, come definiti ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222
- z) la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 9 luglio 2018, n. 771, che ha approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo
- aa) l'articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto "Dignità"), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse
- bb) l'articolo 9-bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che impone sui tagliandi delle lotterie istantanee dei messaggi in lingua italiana con avvisi sui rischi connessi al gioco d'azzardo, e che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati
- cc) l'articolo 9-quater del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori e il relativo decreto direttoriale n. 94934 /R.U. del 30 luglio 2019 attuativo dal 1° gennaio 2020
- dd) l'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che istituisce il logo "No Slot" presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consente ai Comuni di prevedere il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo a favore dei pubblici esercizi e dei circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare VLT e AWP
- ee) l'articolo 1, comma 569, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che incarica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dal luglio 2019 e avvalendosi di SOGEI Spa con applicativo S.M.A.R.T., di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, per monitorare il rispetto delle limitazioni orarie e irrogare le sanzioni
- ff) la delibera n. 132/19 del 18 aprile 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) che approva le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all' articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87

gg) l'articolo 25 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che proroga il termine da cui non è più possibile rilasciare nulla osta per AWP, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del D.M. recante le regole tecniche di produzione dei nuovi AWPR da ambiente remoto

hh) l'articolo 27 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020, la cui iscrizione costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico

ii) l'articolo 29 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che autorizza controlli da parte di agenti sotto copertura per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali

jj) l'articolo 30 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che fa divieto di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali

kk) il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 20 dicembre 2019, n. 181, "Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot", che disciplina anche la segnalazione telematica al SUAP territorialmente competente

ll) l'articolo 104 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che modifica l'articolo 110 del T.U.L.P.S. per rendere non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro quegli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro attualmente privi di regole tecniche di produzione, attribuendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di ordinare la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi con modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti

mm) la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 150221/RU del 5 aprile 2022, con cui è prorogata fino al 29 giugno 2023 la concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, originariamente in scadenza il 20 marzo 2022, per effetto della proroga al 31 marzo del periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19

nn) ogni altro provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di gioco pubblico lecito, per quanto applicabile.

2. Si richiama, sebbene non si possa riconoscerle carattere cogente (in assenza del D.M. di recepimento previsto dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), la valenza giurisprudenzialmente riconosciuta delle decisioni assunte nella massima sede di coordinamento amministrativo tra Stato, Regioni ed Enti locali, ovvero l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017) sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): istituita come Agenzia delle Dogane con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 23-quater del Decreto legge n. 95/2012, assumendo la nuova denominazione complessiva di ADM; si occupa istituzionalmente del comparto del gioco pubblico lecito in Italia

Giochi pubblici: i giochi definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, il quale ne effettua o può effettuare la gestione o direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità

Giochi fisici (off line): i giochi pubblici distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela; per taluni di essi esiste possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al DGA

Giochi a distanza (on line o gambling): i giochi pubblici distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia; sono sottratti, per loro natura, alla possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al DGA

Giochi leciti: quelli la cui offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti

Giochi numerici a quota fissa: Lotto, 10 e Lotto, Million Day

Giochi numerici a totalizzatore: Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto, Eurojackpot, Win for Life

Concorsi Pronostici Sportivi: Totocalcio, il9, Totogol

Apparecchi da intrattenimento e svago senza vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.; gli elementi di abilità fisica, mentale o strategica e di puro intrattenimento vi prevalgono sull'elemento aleatorio; l'installazione è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. e in tutti gli esercizi soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, lettere "a" e "b", del T.U.L.P.S.

AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del T.U.L.P.S.; sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di ADM e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni; disciplinati dal decreto direttoriale AAMS 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 918, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; si attivano con l'introduzione di moneta e prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro; la durata minima della partita non può essere inferiore a 4 secondi; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite sono computate da ciascun apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite; l'utilizzo è vietato ai minori di 18 anni; non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; proceduralmente si applica l'articolo 86 del T.U.L.P.S.

Possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. e precisamente in:

- ⑩ bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande
- ⑩ ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti
- ⑩ stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione
- ⑩ sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box
- ⑩ esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
- ⑩ alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- ⑩ circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande
- ⑩ agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
- ⑩ punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
- ⑩ esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti o in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.

vedi https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/newslot

Videolottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del T.U.L.P.S.; sono quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa; la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Possono essere installati esclusivamente in:

- ⑩ sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore a 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo
- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale del 30 giugno 2006, n. 22503
- agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2006, n. 16109;
- negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

- ⑩ sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
- ⑩ esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

vedi https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/Vlt

Scommesse a Quota Fissa: *effettuate su avvenimenti sportivi e non sportivi, per un singolo evento o per una combinazione di eventi; per quanto qui interessa, l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi*

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco che ha come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque prevalente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

si tratta delle agenzie sportive e ippiche che fanno raccolta di scommesse come attività prevalente

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco che ha come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque secondaria rispetto a quella prevalente di rivendita tabacchi, commercio e/o somministrazione; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

la raccolta di scommesse qui non è attività prevalente ma secondaria

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di ADM, poi regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'articolo 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”) riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

questi sono i negozi di gioco o i corner che raccoglievano scommesse da allibratori esteri (CTD) e che hanno usufruito della possibilità di regolarizzazione fiscale nel 2015 e 2016; si sono regolarizzati se hanno completato la procedura di emersione con Monopoli e Questura

Centri di scommesse: secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dalla L.R. 4/2018, comprendono tutte le strutture dedicate, in via esclusiva o non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.

volendo inserire l'intero comparto scommesse fra le tipologie di giochi potenzialmente patologici e quindi meritevoli di azioni di contrasto al DGA, Regione Toscana ha introdotto, con le modifiche del 2014 alla L.R. 57/2013, una definizione complessiva non prevista e non coincidente con quelle del nomenclatore ufficiale di ADM comunque, per “centri di scommesse” si devono intendere tutti quelli ove si raccolgono fisicamente le scommesse, ossia negozi di gioco + corner + punti di raccolta di gioco

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29; dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione; il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite ADM; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

né la L.R. 57/2013 né questo regolamento si occupano di Bingo ai fini del contrasto al DGA, quindi non si calcolano le distanze dai luoghi sensibili, ma può residuare una competenza SUAP per la gestione del procedimento art. 88 T.U.L.P.S. se la pratica non viene presentata direttamente in Questura

Concessionario: società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell'8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito

Produttore: chi, iscritto all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge 266/2005, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale

Importatore: chi, iscritto all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge 266/2005, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario

Distributore: chi esercita l'attività di fornitura di apparecchi di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all'installazione e alle sale giochi

Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo

Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione comunale di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali di giochi pubblici, fisici e leciti, che prevedono vincite in denaro e che rientrano nelle competenze comunali, al fine di contrastare i fenomeni patologici, disincentivare l'accesso al gioco di pura alea, valorizzarne l'aspetto ludico e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- b) l'identificazione di ulteriori luoghi cosiddetti "sensibili" a livello locale, oltre quelli già individuati dalla Regione;
- c) i requisiti strutturali dei locali;
- d) la dotazione di parcheggi;
- e) i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco;
- f) la vigilanza e le sanzioni.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento, restandone esclusi in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei divieti di cui all'art. 5:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" del T.U.L.P.S. (gru, pesche verticali o orizzontali ecc.), elettromeccanici e privi di monitor; interagiscono con il giocatore per consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata; sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (di valore non superiore a 20 volte il costo della partita: massimo 20 euro), con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" del T.U.L.P.S. (generalmente noti come videogiochi); interagiscono con il giocatore per consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica, con assenza di qualsiasi componente aleatoria; non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c" (cosiddetti "Ticket Redemption"), che erogano tagliandi da cumulare per ottenere premi;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" del T.U.L.P.S., meccanici e elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calcio balilla, flipper, freccette e dardi, congegni a vibrazione tipo "Kiddie rides", giochi a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili); sono attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e simili), vendute direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, in quanto generi di monopolio di Stato;

sulle lotterie istantanee è lo Stato che ha competenza esclusiva e diretta, esercitata dai Monopoli, senza tramite di concessionari; gli enti locali non possono intervenire, neanche per limitarne gli orari di esercizio

- i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10 e Lotto, Million Day) e a totalizzatore (Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto Superenalotto, Eurojackpot, Win for Life) e i concorsi pronostici sportivi (Totocalcio, il9, Totogol), tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità a minor rischio di compulsività del gioco;

sono generi di monopolio di Stato su cui gli enti locali non possono intervenire, neanche per limitarne gli orari di esercizio

- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", nei quali la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI; proceduralmente si applica l'articolo 86 del T.U.L.P.S.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività di spettacolo viaggiante, esercitate su area pubblica e autorizzate a norma dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
- quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo che si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI COSIDDETTI “SENSIBILI”

1. Si richiamano integralmente i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018, con i luoghi cosiddetti “sensibili” ivi individuati e qui di seguito riportati:

trattandosi qui di mero richiamo alla norma regionale, i commenti che seguono si riferiscono ad essa, senza pretesa di esaustività e fatti salvi successivi approfondimenti e/o pronunce giurisprudenziali

a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia;

sono quelli che rientrano nel sistema nazionale d'istruzione ex Legge 62/2000: scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali, istituzioni formative accreditate presso Regione Toscana che erogano percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto-dovere d'istruzione e formazione

b) luoghi di culto;

*si intendono le **chiese** di tutte le confessioni religiose identificabili come tali, riconosciute o meno dallo Stato*

*non sono compresi i **cimiteri**, che rientrano nel demanio comunale e sono soggetti ad altra normativa statale (Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990)*

c) centri socio-ricreativi e sportivi, purché risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità, e purché tali centri siano sedi operative e non solo amministrative o legali;

“la previsione dell’art. 4 della L.R. 57/2013 non prevede, relativamente ai centri socio-ricreativi e sportivi, standard minimi di utilizzazione per un minimo di ore giornaliere, settimanali o mensili, ma solo la sussistenza ed operatività del centro, così togliendo ogni rilevanza alle soggettive (e opinabili) valutazioni della ricorrente in ordine alla sostanziale inoperatività della struttura”, vedi sentenza TAR Toscana Sezione Seconda n. 388/2016 su ricorso divieto di prosecuzione attività in Comune di Pieve a Nievole (PT), confermata in appello con sentenza CdS Sezione Quinta n. 8231/2019

attenzione che le leggi regionali sul DGA di Lombardia e Emilia Romagna indicano come luoghi sensibili gli “impianti sportivi”, mentre la L.R. Toscana norma sui “centri sportivi”

la definizione di “impianto sportivo” è nell’art. 2 del D.M. 18/03/1996, ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI del 25 giugno 2008: “l’insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive nonché l’impianto sportivo all’aperto. L’impianto sportivo comprende: lo spazio o gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori, eventuali spazi e servizi accessori ed eventuali spazi e servizi di supporto. L’impianto sportivo può essere sia all’aperto sia al chiuso”

da TAR Toscana (sentenza n. 340/2020 Sezione Seconda) e Consiglio di Stato (sentenza n. 3028/2021 Sezione Terza) si identificano come “centro sportivo” la palestra, pubblica o privata, affiliata al CONI e ove effettivamente si esercitano una o più attività sportive riconosciute come tali dal CONI stesso

in sede di sopralluogo di verifica delle distanze, eseguito anche in contraddittorio, è consigliabile effettuare un rilievo fotografico dello stato dei luoghi, che documenti la riconoscibilità del centro socio-ricreativo o sportivo come luogo sensibile in base ai precisi requisiti richiesti dall’art. 4 comma 3 L.R. 57/2013

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

dovrebbero intendersi comprese, vedi DPGR 79/R/2016 e DPGR 2/R/2018, le strutture sanitarie e socio-assistenziali a ciclo diurno e residenziale

viceversa, per esclusione, dovrebbero intendersi esclusi :

- gli ambulatori medici

- i punti prelievi, centri di primo soccorso e simili

- i centri di accoglienza per profughi diversi dagli italiani

e) istituti di credito e sportelli bancomat;

non sono compresi gli sportelli postali e i postamat

f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico lecito nel territorio comunale, e volendo questo **Comune di** incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco e la raccolta di scommesse non sono consentiti:

- nei locali di proprietà del **Comune di** e delle società partecipate;
- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i *dehor*, seppur debitamente autorizzati.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, **si individuano nel territorio comunale di** i seguenti ulteriori luoghi "sensibili" soggetti alla disciplina della distanze di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima L.R., così come richiamata dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento:

- (dettagliare e motivare)
- (dettagliare e motivare)
- (dettagliare e motivare)
- (dettagliare e motivare)

per introdurre nuovi luoghi sensibili a livello comunale, si deve sempre e comunque:

1) esplicitare **valido supporto motivazionale** per ogni nuovo luogo sensibile che si intende aggiungere a quelli già individuati dall'art. 4 c. 1, lettere da "a" a "f", della L.R. 57/2013, come modificata dalla L.R. 4/2018

2) verificare sulla cartografia di piano che la somma <luoghi sensibili regionali> + <luoghi sensibili comunali> non ottenga come risultato (anche non intenzionale) un **effetto espulsivo**, cioè l'impossibilità di fatto in quel Comune di ogni apertura di nuovo esercizio di gioco, perché la libertà imprenditoriale è diritto garantito da Costituzione e UE e può essere limitata, mai azzerata, soltanto per prevalenti motivi di interesse pubblico alla tutela di altro diritto rilevante quale la salute (vedi la sentenza TAR Toscana n. 715/2017 sul ricorso SAPAR contro il primo regolamento gioco di Livorno)

porre attenzione in particolare a :

- luoghi di aggregazione giovanile

la locuzione "luoghi di aggregazione giovanile", presente nella prima versione della legge regionale (2013), non è stata confermata dalle versioni successive (2014 e 2018); per reintrodurla a livello locale va adeguatamente motivata

- oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini, parchi pubblici e ogni altro eventuale luogo di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero

possono essere individuati come sensibili dal Comune ai sensi dell'art. 4 comma 3 L.R. 57/13 ma devono essere motivati in base ad esso, e cioè "tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica"

- stazioni e terminal bus e ferroviari

non sono individuati come luoghi sensibili dall'art. 4 comma 1 L.R. 57/13

possono essere individuati come sensibili dal Comune ai sensi dell'art. 4 comma 3 L.R. 57/13 ma devono essere motivati in base ad esso

- centro storico, per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale

i centri storici, in quanto tali, non rientrano tra i luoghi sensibili individuati dall'art. 4 comma 1 L.R. 57/2013

possono essere individuati come sensibili dal Comune ai sensi dell'art. 4 comma 3 L.R. 57/2013 ma devono essere motivati in base ad esso

- eventuali sportelli bancari e bancomat ubicati all'interno dei locali di esercizio del gioco

non essendo "distanti da" ma "all'interno di" non può valere la fonte regionale di possibile divieto

potrebbero essere inseriti più avanti tra i requisiti strutturali degli esercizi o tra i divieti regolamentari, ma in entrambi i casi le relative violazioni comporterebbero solo una sanzione amministrativa pecuniaria e non potrebbero mai costituire motivo di diniego all'attività di gioco

sul distanziometro "al contrario" si segnala la (finora isolata) sentenza TAR Toscana n. 830/2019

in merito al diniego opposto dal SUAP Unione Comuni Valdera all'apertura di una nuova discoteca, si sentenzia che "non risulta convincente l'interpretazione del divieto posto dal Regolamento (di apertura di centri di scommessa e di spazi per il gioco con vincite in denaro a distanza inferiore ai 500 metri), in base alla quale sarebbero le sole sale gioco a dover mantenere la predetta distanza dai luoghi sensibili e non viceversa"

secondo tale pronuncia, l'obbligo del rispetto delle distanze vale **in senso bi-direzionale e reciproco**: non solo per impedire l'installazione di nuovo gioco entro 500 metri da luoghi preesistenti e già identificati come sensibili, ma anche per impedire l'insediamento di attività reputate "sensibili" entro 500 metri da esercizi di gioco attivi

si evidenziano i problemi gestionali conseguenti a una tale lettura giurisprudenziale della norma regionale e della disciplina regolamentare, che imporrebbe verifiche preventive da parte del Comune anche su procedimenti e titoli abilitativi non di competenza del SUAP (es. scuole diverse da quelle 0-3 anni, luoghi di culto, sportelli bancomat, ecc.)

4. La verifica del requisito della distanza minima dai luoghi "sensibili" è effettuata dal **Comune di**, con sopralluogo eventualmente in contraddittorio con l'interessato, solo a seguito di formale domanda telematica di autorizzazione e, nel caso di VLT e centri di scommesse, di specifica richiesta in tal senso da parte della Questura territorialmente competente.

Il Comune non è tenuto ad effettuare valutazioni istruttorie preventive in merito alla sussistenza del requisito della distanza. **L'elenco dei luoghi "sensibili", regionali e comunali, è comunque disponibile nel sito istituzionale.**

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E RAPPRESENTANZA

1. I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall'imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento. Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). I requisiti morali e l'assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il titolare dell'attività di gioco può condurre l'esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare e di cui al precedente comma 1. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività.

i moduli presenti nel sito della Polizia di Stato per la nomina di rappresentanti e relativa accettazione si riferiscono al procedimento art. 88 T.U.L.P.S. per VLT, Bingo e scommesse (codificato a livello nazionale e recepito in STAR)

non esistono moduli per la nomina di rappresentanti e relativa accettazione nel procedimento art. 86 TULPS per AWP

ritenendo opportuno implementare in STAR una modulistica comune a tutti i Comuni toscani, nel luglio 2021 la segreteria TTR SUAP ha valutato di affidarne la redazione a un apposito costituendo nuovo "tavolo tecnico gioco", che dovrà appunto valutare quali dichiarazioni far rendere e quale documentazione eventualmente far allegare alla domanda di autorizzazione art. 86 T.U.L.P.S.

ART. 7 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;

ci si riferisce qui al solo vincolo monumentale e non a quello paesaggistico

b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della vigente normativa regionale sul commercio;

per VLT e scommesse la Questura già dovrebbe prescrivere la stessa regola, ai fini della sorvegliabilità dei locali

c) superficie utile minima di mq , computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;

la finalità di una metratura minima (di entità del tutto discrezionale) è quella di evitare l'apertura di esercizi sottodimensionati, affollati, insani sotto diversi punti di vista, rischio DGA compreso

d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di

antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);

f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;

g) rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;

i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

l) rispetto della vigente normativa in materia di fumo;

m) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'articolo 7.

le eventuali violazioni di questo comma comportano la sanzione regolamentare pecuniaria di cui all'art. 18 comma 2

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

ART. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq ... per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore ad mq

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a ... metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

il supporto normativo a un intervento regolamentare in tema di parcheggi a servizio degli esercizi di gioco si trova all'art. 4, comma 3, L.R. 57/2013, nel richiamo ivi contenuto ai "problemi connessi alla viabilità, l'inquinamento acustico ..."

si tratta di una scelta del tutto discrezionale da valutare a livello locale, sentiti i colleghi degli uffici urbanistica e edilizia privata, con eventuale raccordo formale con il regolamento urbanistico e regolamento edilizio

ART. 9 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE AWP

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro che mettono a disposizione della clientela gli apparecchi che erogano vincite in denaro ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. - con esclusione delle installazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento - sono soggetti, come art. 86 T.U.L.P.S., a istanza di autorizzazione da presentare al SUAP, ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 6. SALE GIOCHI

6.1. Esercizio di sale giochi

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65 L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
			In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari	

non è indispensabile riportare nel testo del regolamento l'estratto della Tabella A, ma può essere utile farlo per comodità di esposizione

nel luglio 2021, ritenendo preferibile dover vietare un'installazione di AWP non ammissibile quando essa non è ancora funzionante piuttosto di doverla inibire quando è già aperta al pubblico con possibile contestazione del privato dell'affidamento e di un danno da lucro cessante, la segreteria TTR SUAP ha valutato di adeguare lo STAR alla Tabella A indicando come regime amministrativo l'autorizzazione invece della SCIA

i Comuni che già avevano inserito nel proprio regolamento la SCIA come regime amministrativo si troveranno a dover scegliere se disapplicare il regolamento o, meglio, modificarlo per aggiornarlo allo STAR

in regime di autorizzazione, i motivi ostativi devono essere comunicati all'interessato come preavviso di rigetto art. 10-bis

decorsi i termini di conclusione del procedimento senza che vi sia stata l'emissione di un provvedimento espresso, matura il silenzio assenso

2. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del loro numero e tipologia;
- d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e antimafia;
- f) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
- g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 700 metri dall'esercizio di gioco, misurata in base al percorso pedonale più breve;
- l) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi "sensibili" di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L.R. 57/2013 e dagli ulteriori individuati dal Comune di e di cui all'articolo 5, comma, del presente regolamento;
- m) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- n) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- o) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- p) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

a differenza del procedimento art. 88 T.U.L.P.S. per VLT, Bingo e scommesse (codificato a livello nazionale e recepito in STAR da specifici endo PS), il procedimento art. 86 TULPS per AWP non ha modulistica unificata standardizzata e deve ancora essere gestito interamente a livello locale

nel luglio 2021, ritenendo opportuno implementare in STAR una modulistica comune a tutti i Comuni toscani, la segreteria TTR SUAP ha valutato di affidarne la redazione a un apposito costituendo "tavolo tecnico gioco", che dovrà appunto valutare quali dichiarazioni far rendere e quale documentazione eventualmente far allegare alla domanda di autorizzazione art. 86 TULPS

3. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 1 ed è trasmessa a cura del SUAP al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

4. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, il gestore di AWP deve iscriversi obbligatoriamente all'apposito Registro degli operatori del gioco pubblico, istituito presso ADM.

5. Nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, l'istanza di autorizzazione per la messa in esercizio degli apparecchi deve essere presentata a ADM.

da un primo e sommario confronto con ADM ufficio di Firenze è emerso che, tra gli adempimenti "Messa in esercizio di ciascun apparecchio" indicati dalla Tabella A, questo risulta incongruente con le procedure consolidate in ADM; la questione dovrà essere opportunamente approfondita e chiarita

6. In ogni caso, per avviare l'esercizio di ciascun apparecchio AWP, è necessario che il proprietario abbia il collegamento con la rete di uno dei concessionari.

7. Nel rispetto dei limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato da ADM e delle distanze minime dai luoghi "sensibili", **nonchè nel rispetto degli eventuali divieti specifici disposti dal presente regolamento**, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. possono essere installati, senza necessità di ulteriore titolo abilitativo, **ma solo previa comunicazione al SUAP**, in:

a) bar, caffè, enoteche, mescite ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per elioterapia e balneazione;

d) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;

e) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

f) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

g) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

h) esercizi di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

i) punti di vendita di gioco, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

l) esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.

nessun adempimento presso il Comune è previsto dalla normativa nazionale e regionale per l'installazione di AWP in esercizi già in possesso di una licenza art. 86 TULPS

l'assenza di una specifica informazione al SUAP rende assai complicato il monitoraggio comunale delle installazioni esistenti, sia come numero di esercizi con AWP che come controllo delle distanze minime dai luoghi sensibili, anche ai fini delle eventuali limitazioni orarie e dei relativi controlli

il costituendo nuovo "tavolo tecnico gioco" sarà chiamato a scegliere se introdurre a livello regolamentare almeno una "comunicazione" e con quali contenuti minimi, valutando inoltre l'opportunità che sia piuttosto una norma regionale a introdurre l'obbligatorietà dell'adempimento, per non far incorrere il regolamento in vizi di illegittimità per indebito aggravamento del procedimento

8. La comunicazione al SUAP dell'installazione di apparecchi negli esercizi di cui al comma 7 è assolta in modalità telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nel sito istituzionale del Comune.

il "tavolo tecnico gioco" dovrà valutare se produrre una modulistica comune

in caso affermativo sarebbe poi da proporre una implementazione in STAR

9. Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato da ADM e delle distanze minime dai luoghi "sensibili", **nonchè nel rispetto degli eventuali divieti specifici disposti dal presente regolamento**, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del T.U.L.P.S. possono essere anche installati, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., nei seguenti luoghi:

- a) edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- b) tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
- c) circoli o associazioni private sprovvisti di somministrazione di alimenti e bevande
- d) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

per l'installazione di AWP in esercizi non in possesso di licenza art. 86 T.U.L.P.S. la normativa nazionale invece già prevede l'obbligatorietà di un titolo abilitativo per il gioco

10. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 9 deve essere presentata al SUAP in modalità telematica, tramite STAR, corredata dei dati e delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

qui può valere a pieno titolo ciò che il "tavolo tecnico gioco" valuterà necessario come dichiarazioni e allegati della domanda di autorizzazione

11. Si applicano comunque le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011.

12. Negli esercizi di cui al presente articolo sono vietati l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del T.U.L.P.S.

ART. 10 - ESERCIZIO DEL GIOCO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE VLT

1. L'apertura, l'ampliamento, le variazioni societarie e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro che mettono a disposizione della clientela gli apparecchi che erogano vincite in denaro ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. (VLT) sono soggetti, come articolo 88 del T.U.L.P.S., a istanza di autorizzazione, ai sensi del punto 84 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 6. SALE GIOCHI

6.1. Esercizio di sale giochi

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
84	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione	<p>L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.</p> <p>Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.</p> <p>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110</p> <p>D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-<i>quater</i></p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>

non è indispensabile riportare nel testo del regolamento l'estratto della Tabella A, ma può essere utile farlo per comodità di esposizione

2. La domanda di autorizzazione per l'installazione di apparecchi VLT deve essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo **Comune di**

La procedura in STAR già prevede le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l'attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

- della concessione governativa
- dei regolamenti di polizia urbana e annonaria

- dei regolamenti di igiene e sanità
- dei regolamenti edilizi
- delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso
- delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base alle quali la sala con apparecchi VLT deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come "sensibili".

3. L'istanza può essere presentata, a scelta dell'interessato:

- in modalità telematica al SUAP, che la trasmette al **Questore di**
- direttamente al **Questore di**

4. Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento.**

5. Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.

6. Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento**, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della L. 241/1990.

7. Qualora il Comune non si pronunci in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento** entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, provvede comunque a concedere il titolo di polizia.

8. Sono fatti salvi i poteri di autotutela del Questore qualora il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento** emerga successivamente al rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

9. Le disposizioni di prassi amministrativa di cui ai commi da 4 a 8 si applicano, conformemente alla circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/007081/12001(1) del 21/05/2018, esclusivamente alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti la cui istruttoria era in corso alla data della circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018. Per nuove autorizzazioni devono intendersi quelle relative a nuove aperture di esercizi, ossia alla predisposizione in senso fisico-materiale dei locali ove sia effettivamente collocato ciascun esercizio e gli apparecchi VLT al suo interno.

per esclusione, non rientrano nell'ambito delle disposizioni del Ministero alle Questure i procedimenti autorizzativi che riguardano variazioni di titolarità di sale VLT già in esercizio alla data del 19 marzo 2018

10. E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività, i quali devono presentare al Questore territorialmente competente apposita dichiarazione di consenso,

redatta compilando l'apposito modulo, pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo **Comune di**, per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza. Nel medesimo modulo i rappresentanti devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

11. Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti per nuove nomine, revoche o sostituzioni. Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura territorialmente competente, utilizzando altro specifico modulo, pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo **Comune di**, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

12. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala VLT deve iscriversi obbligatoriamente al Registro degli operatori del gioco pubblico, istituito presso ADM, la quale attribuisce a ciascun esercizio un codice identificativo.

13. In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio VLT con la rete di uno dei concessionari.

14. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

ART. 11 - ATTIVITA' DEI CENTRI DI SCOMMESSE

1. L'apertura, l'ampliamento, le variazioni societarie e il trasferimento di sede dei centri di scommesse sono soggetti, come articolo 88 del T.U.L.P.S., a istanza di autorizzazione, ai sensi del punto 85 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 6. SALE GIOCHI

6.1. Esercizio di sale giochi

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	<p>Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.</p> <p>L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88</p> <p>D.P.R. n. 151/2011</p>

non è indispensabile riportare nel testo del regolamento l'estratto della Tabella A, ma può essere utile farlo per comodità di esposizione

2. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di centri di scommesse deve essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo Comune di

La domanda di autorizzazione per l'installazione di apparecchi VLT deve essere redatta compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, come pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo **Comune di**

La procedura in STAR già prevede le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l'attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

- della concessione governativa
- dei regolamenti di polizia urbana e annonaria
- dei regolamenti di igiene e sanità
- dei regolamenti edilizi
- delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso
- delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base ai quali la sala per la raccolta di scommesse deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come "sensibili".

3. L'istanza deve essere presentata, a scelta dell'interessato:

- in modalità telematica al SUAP, che la trasmette al **Questore di**
- direttamente al **Questore di**

4. Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento.**

5. Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.

6. Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento**, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della L. 241/1990.

7. Qualora il Comune non si pronunci, in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale **e dal presente regolamento**, entro il termine di

conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, provvede comunque a concedere il titolo di polizia.

8. Sono fatti salvi i poteri di autotutela del Questore qualora il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi "sensibili" prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento emerga successivamente al rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

9. Le disposizioni di prassi amministrativa di cui ai commi da 4 a 8 si applicano, conformemente alla circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/007081/12001(1) del 21/05/2018, esclusivamente alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti la cui istruttoria era in corso alla data della circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018. Per nuove autorizzazioni devono intendersi quelle relative a nuove aperture di esercizi, ossia alla predisposizione in senso fisico-materiale dei locali ove sia effettivamente collocato ciascun esercizio di raccolta scommesse.

per esclusione, non rientrano nell'ambito delle disposizioni del Ministero alle Questure i procedimenti autorizzativi che riguardano variazioni di titolarità di sale scommesse già in esercizio alla data del 19 marzo 2018

10. E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività, i quali devono presentare al Questore territorialmente competente apposita dichiarazione di consenso, redatta compilando l'apposito modulo, pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo Comune di, per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza. Nel medesimo modulo i rappresentanti devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

11. Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti per nuove nomine, revoche o sostituzioni. Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura territorialmente competente, utilizzando altro specifico modulo, pubblicato nel sito istituzionale della Polizia di Stato e richiamato anche nel sito istituzionale di questo Comune di, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

12. L'esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata da ADM.

13. Prima dell'effettivo avvio dell'attività occorre un collaudo da parte di ADM.

14. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

ART. 12 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi "sensibili".

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione al SUAP, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, in modalità telematica tramite il portale STAR, allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

il "tavolo tecnico gioco" sarà chiamato a scegliere se introdurre a livello regolamentare almeno una

“comunicazione” e con quali contenuti minimi, valutando inoltre l’opportunità che sia piuttosto una norma regionale a introdurre l’obbligatorietà dell’adempimento, per non far incorrere il regolamento in vizi di illegittimità per indebito aggravamento del procedimento

ART. 13 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. La cessazione dell’attività di un esercizio di gioco è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR.

il “tavolo tecnico gioco” sarà chiamato a scegliere se introdurre a livello regolamentare almeno una minimale “comunicazione”, magari mutuata da quella del modulo unificato standardizzato in uso per altre attività

ART. 14 - POTERI SINDACALI

1. L’orario al pubblico delle attività degli spazi per il gioco con vincita in denaro e dei centri di scommesse è disciplinato dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell’articolo 50 del T.U.E.L., con facoltà di stabilire anche specifiche fasce orarie per le diverse tipologie di gioco e di apparecchi, per un totale di 6 ore complessive di interruzione quotidiana delle attività di gioco, come stabilito nell’intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali in Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017) ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della L. 28.12.2015 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

il Consiglio comunale esprime una volontà politica che rafforza il provvedimento monocratico del Sindaco, al quale il potere di disporre in merito a taluni orari di gioco è dato dal TUEL e non da una delega consiliare

in merito alla legittimità del provvedimento di limitazione oraria

è necessario supporto motivazionale del prevalente interesse pubblico, esponendo in premessa i dati epidemiologici (numero di punti gioco, entità del giocato, numero di pazienti in cura al Ser.D.) specificamente riferiti al territorio comunale e che dimostrino la particolare incidenza e pericolosità del DGA

in merito alla quantità della riduzione oraria

si riporta ciò che dispone la sentenza TAR Toscana 1140/2018 sull’ordinanza del Comune di Firenze:

“ la gravata ordinanza sindacale n. 204 del 2018 dispone la chiusura delle sale gioco autorizzate ex art. 86 TULPS e lo spegnimento degli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS per un totale di 6 ore nell’arco della giornata; una volta accertato che l’istruttoria compiuta per dimostrare la tutela di motivi di interesse generale risulta adeguata, non pare si possa ritenere eccessiva la compressione della libertà di iniziativa economica per il riferito tasso temporale;

d’altra parte l’intesa del 7 novembre 2017 tra Stato, Regioni ed Enti locali (citata nel provvedimento impugnato) “riconosce agli enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco”;

è vero che alla suddetta Intesa non può riconoscersi un carattere cogente, non essendo ad essa seguito il D.M. di recepimento previsto dall’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015;

tuttavia essa rappresenta la dimostrazione di una non abnormità della previsione di chiusura o spegnimento stabilita dal Comune di Firenze (appunto 6 ore), trattandosi del limite massimo ritenuto corretto e lecito anche nella massima sede di coordinamento amministrativo tra Stato, Regioni ed Enti locali; né il Collegio ritiene vi siano margini per una diversa valutazione che si sovrapponga a quella effettuata, nell’ambito delle scelte proprie della discrezionalità amministrativa, sia a livello locale che in sede di coordinamento nazionale ”

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell’incolumità delle persone e dell’igienicità dei locali, il Sindaco può inoltre imporre all’interessato, a sue spese:

a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come disposto con apposita ordinanza;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S.

ART. 15 - RICHIAMO DI DIVIETI DISPOSTI DA NORME DI LEGGE

1. Si richiama il divieto di pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora effettuato in violazione delle norme previste:

- dall'articolo 5 della L.R. 57/2013
- dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012
- dall'articolo 9, commi da 1 a 5, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

2. Si richiama il divieto per i minori di anni diciotto alla partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro, come disposto e severamente sanzionato dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è ADM e, per le cause di opposizione, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dei Monopoli che ha emesso il provvedimento.

3. Si richiama il divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il divieto è disposto dall'articolo 7, comma 8, del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189.

La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è ADM e, per le cause di opposizione, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dei Monopoli che ha emesso il provvedimento.

i divieti già previsti da norme di legge potrebbero non essere citati, richiamarli rende il regolamento più esaustivo

il decreto "Balduzzi" vietava solo quella pubblicità che incentivava il gioco, il decreto "Dignità" vieta qualsiasi forma di pubblicità, con limitate eccezioni

con sentenza n. 185/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 7, del Decreto Legge "Balduzzi", censurando la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro (sanzione di considerevole severità e fissa, non modulabile dall'autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del caso concreto) posta a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento (indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL) sui rischi di dipendenza dal gioco con vincita in denaro. Spetterà al legislatore stabilire una nuova sanzione nel rispetto della Costituzione, con i relativi limiti minimo e massimo.

ART. 16 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.
2. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.
3. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali.
4. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dal ADM.
5. L'esercizio dell'attività degli apparecchi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. è subordinato all'iscrizione telematica nell'apposito elenco di ADM e di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
7. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco pubblico lecito, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:
 - a) del titolo abilitante, rilasciato dal **Questore di** o dal **Comune di** ;
 - b) della tabella dei giochi proibiti di cui all'articolo 110, comma 1, del T.U.L.P.S. e all'articolo 195 del relativo regolamento attuativo, predisposta e approvata dal **Questore di** e validata dal SUAP del **Comune di** , che elenca i giochi vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici ritenuti opportuni dall'autorità di Pubblica Sicurezza;
 - c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
 - d) degli orari di esercizio del gioco;
 - e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.
8. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla **ASL Toscana** **territorialmente competente**, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze

(SerD) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

come nella L.R. 57/13 vi è l'obbligo di formazione per gestore e del personale di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, vi è qui un obbligo informativo rivolto agli utenti affinché ci sia massima consapevolezza sul tema

9. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con ù appariscenti.

10. Per la violazione dei divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 21, comma 2, del regolamento stesso.

ART. 17 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le attività effettuate nei locali ove sono detenuti apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro da gioco oppure ove si esercita la raccolta di scommesse non possono accedere ai benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) ordinariamente concessi dal **Comune di** ai sensi della specifica regolamentazione.

ART. 18 - SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO

1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al **Comune di** da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente dissesate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente SerD, il quale certificherà l'effettiva presa in carico del paziente. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione.

2. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto che ha gravemente dissesato le proprie finanze a causa del gioco patologico esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo del **Comune di** di provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

ART. 19 - LOGO "NO SLOT"

1. L'utilizzo del logo "No Slot", istituito dall'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, è consentito unicamente ai pubblici esercizi ed ai circoli privati che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non installare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento AWP e VLT.

2. I soggetti interessati all'utilizzo del logo "No Slot", quale individuato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dall'Allegato 1 al Decreto Ministero Sviluppo Economico del 20 dicembre 2019, n. 181, presentano telematicamente la segnalazione al SUAP del **Comune di** ove hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo, unitamente alla dichiarazione sostitutiva relativa:

a) al possesso dei requisiti di eliminazione o non installazione degli apparecchi;

- b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico;
 - c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo "No Slot".
3. L'utilizzo del logo, codificato può essere iniziato dalla data di inoltro telematico della segnalazione e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le medesime modalità.
4. Le attività di controllo sulla regolarità dell'uso del logo sono svolte dal **Comune di**. In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti.

ART. 20 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di gioco è inibita:
- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 86 del medesimo T.U.L.P.S.;
 - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti da normative di settore vigenti;
 - c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento;
 - d) per mancato rispetto delle distanze dai luoghi "sensibili", ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 57/2013.
2. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
- a) nei limiti previsti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
 - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti dalla presente disciplina regolamentare, assegnando un termine per l'adeguamento e comunque fino al ripristino dei requisiti stessi;
 - c) per mancato adempimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 6, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della L.R. 52/2013 e successiva inosservanza della diffida comunale di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della L.R. 57/2013, fino all'assolvimento dell'obbligo formativo stesso.

ART. 21 - ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli ad ADM e al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.
2. Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il personale di ADM è autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi AWP e VLT, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle

eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali sono autorizzati a effettuare le medesime operazioni di gioco anche la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, previo concerto con ADM, che resta titolare dell'apposito fondo all'uopo destinato.

ART. 22 - SANZIONI REGOLAMENTARI

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

2. In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, **la Giunta Comunale di con propria deliberazione**, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e in deroga alle disposizioni del comma 1 della Legge 689/1981, stabilirà un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta.

se l'importo in misura ridotta è stabilito con D.G.M. in misura fissa occorre scoraggiare il trasgressore dal presentare gli scritti difensivi, anche se resta salva la possibilità di chiedere l'archiviazione

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ciò vale per le violazioni di disposizioni previste da questo regolamento, delle quali i SUAP sono autorità competente

considerare che in materia di gioco pubblico esistono altre violazioni che esulano dal regolamento:

- le violazioni dell'art. 86 T.U.L.P.S. che sono sanzionate ai sensi dell'art. 17-bis del medesimo T.U.L.P.S. della L.R. 53/2013 (distanze e formazione) e per le quali si applicano le sanzioni ivi previste

- le violazioni dell'art. 86 T.U.L.P.S. che sono punite ai sensi dell'art. 17-bis del T.U.L.P.S.

- per le violazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S. si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 9 e seguenti del medesimo articolo 110

- per le violazioni in materia di fumo, divieto ai minori e pubblicità si applicano le sanzioni previste dalle rispettive normative

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della delibera consiliare di approvazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del **Comune di** .

i 15 gg possono essere utilizzati per la diffusione del regolamento alla cittadinanza, ai titolari/gestori/dipendenti degli esercizi e alle loro associazioni di categoria, alle associazioni del Terzo Settore, ai soggetti pubblici coinvolti (Monopoli, Questura, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Carabinieri...)

notiziare ANCI Toscana dell'avvenuta approvazione / aggiornamento del regolamento per aggiornare elenco dei Comuni che lo hanno adottato / modificato

2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito :

- del decreto del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97 di recepimento dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, come raggiunta in Conferenza Unificata (Repertorio atti n.

103/CU del 7 settembre 2017);

- di ogni eventuale altra modifica, nazionale e/o regionale, alla disciplina vigente di settore.